


Le giornate dell'avvocato digitale

**La prova informatica nei
processi civili e penali riformati –
Il dovere di verità
dell'avvocato**

Commissione Informatica

avv. Manuela Monti

1 ottobre 2024



Un mondo di dati, reti e tecnologie



Le nostre attività, anche quelle dei servizi essenziali, e le nostre informazioni sono ormai collegate quotidianamente a:



Sistemi informatici, dispositivi



Dati prodotti e gestiti da sistemi



Reti di
interconnessione



I fenomeni del nuovo mondo tecnologico

introduzione su larga scala di entità capaci di agire in maniera autonoma, con capacità computazionale crescente – algoritmi, AI


massiccia attività di estrazione, accumulo ed elaborazione di informazioni (c.d. *Big Data*)

utilizzo di Internet come tessuto connettivo sensibile capace di cogliere, diffondere e mettere in relazione le informazioni influenzando persone e rapporti

informazione digitalizzata circolante

dispositivi tecnologici progettati per cogliere avvenimenti e le informazioni dell'ambiente esterno – sensori, IOT

difficoltà di conoscere tutte le finalità di utilizzo dei dati e informazioni combinate




La prova informatica

La prova è definibile quale «strumento che serve al giudice per il controllo delle domande e delle affermazioni rese dalle parti nel corso del processo» (Carnelutti).

Il documento informatico è rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

La prova informatica soggiace alle dinamiche delle trasformazioni tecnologiche e anche il diritto attraversa continue sfide interpretative, necessarie per adattare l'impianto normativo e l'attuale ordinamento alle novità e ai costanti mutamenti.





Le prove informatiche

La rete , i dispositivi, i social, sono il luogo immateriale (l'infosfera di L. Floridi) in cui sono presenti, trasmessi, rielaborati e condivisi informazioni, documenti, opinioni, immagini che possono costituire evidenze probatorie potenzialmente utilizzabili in sede processuale.

L'utilizzo delle prove informatiche (digital evidence) è un fenomeno irreversibile e crescente in termini di frequenza e intensità, con tutte le connesse criticità.

Parleremo di...

valore delle prove informatiche nel processo civile, valutazione del Giudice

modalità di acquisizione e produzione delle prove informatiche

giurisprudenza e prove informatiche

contestazione

i limiti all'ammissibilità/utilizzabilità delle prove, se illecite e/o acquisite illecitamente

possibili contrasti in materia di privacy

rischi connessi allo sviluppo dell'AI

Le caratteristiche del documento informatico

Dematerializzato (sebbene necessiti di un supporto per la decodifica)

Replicabile (problema originalità) e facilmente trasferibile

Volatile

Facilmente **alterabile** dunque **fragile**

dovrebbe essere garantita affidabilità, autenticità, integrità (completo e inalterato), leggibilità e reperibilità del documento informatico

necessario preservarne nell'acquisizione e conservarne nell'incorporazione la sua genuinità

facilmente alterabili i dati e le informazioni del contenuto informatico

può essere corrotto, danneggiato o distrutto da gestioni e analisi improprie


Esempi di prove informatiche

La formulazione “a maglie larghe” dell’art. 2712 c.c., in base al quale non soltanto il materiale espressamente elencato nella norma (ovvero riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche e registrazioni fonografiche), ma altresì “ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose” forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.

Tutti i dati e le informazioni presenti su strumenti e sistemi informatici, sia fisici (computer, smartphone, tablet, etc.) sia in rete possono avere valore probatorio secondo la giurisprudenza di legittimità : chat, log, pagine web, messaggi social, chat su canale whatsapp, sms, email, PEC, filmati, fotografie, registrazioni audio, file di log, contratti stipulati online, dati di geolocalizzazione e rilevamento satellitare, screenshot prelevati da computer e smartphone, copie digitalizzate di prove "analogiche".


Tutte le comunicazioni custodite nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono documenti come tali riproducibili mediante fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo

Manca definizione giuridica di *digital evidence* o menzione all’interno del codice di rito.



Le prove informatiche

Trattandosi di prove riconducibili all'elenco di cui all'art. 2712 c.c. la loro produzione soggiace alle medesime preclusioni e decadenze legate alle comuni produzioni documentali e si espone alle normali eccezioni processuali e sostanziali della controparte (art. 115 cpc: "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita").





Efficacia probatoria e libera valutazione del Giudice

Efficacia probatoria = Idoneità del documento informatico in relazione alla sua capacità di costituire prova nel processo.

Il principio generale della libera valutazione della prova da parte del giudice è codificato all'art. 116 c.p.c., in base al quale il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, "salvo che la legge disponga altrimenti".

un documento informatico a firma elettronica semplice ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis* del Codice dell'Amministrazione Digitale (CA D) e, come tale, liberamente valutabile dal giudice

Questo principio si applica anche alle prove digitali, purché siano rispettati i criteri di sicurezza e immodificabilità.

Valore probatorio in astratto, come confermato da pronunce, sussiste ed è concetto diverso da

valutazione della prova in concreto, ossia la sua concreta utilità ad accertare i fatti oggetto del processo dovrà, naturalmente, essere accertata caso per caso.

Alle prove precostituite (perlopiù documenti informatici, contenenti la riproduzione di un fatto, o una dichiarazione di scienza/volontà) possono affiancarsi prove costituenti (es. testimonianza o interrogatorio) ad es. per confermare il contenuto di una email o di una pagina web di cui magari si è prodotta solo copia.


Acquisizione e conservazione prova informatica

Non esiste nel nostro ordinamento una normativa che disponga le modalità da seguire per l'identificazione, la raccolta, l'acquisizione e la conservazione delle *digital evidence*, bensì unicamente delle linee guida, dettate dallo standard ISO/IEC 27037 e una serie di modalità operative.

Acquisizione e produzione prove informatiche

A rigore la produzione degli screenshot delle chat o di files (video, foto...), manca delle idonee caratteristiche e delle informazioni complete di quel dato (riconducibilità, data, ora, etc...) non offerte e garantite, ad es., dalla mera riproduzione fotografica dell'immagine del dato stesso.

Si possono ottenere solo acquisendo e producendo in originale il file o il contenuto informatico tramite copia forense (e relazione tecnica)



Produzione prova digitale e copia forense

Copia forense è un esatto clone dei dati “originali”, è strumento d’elezione per produrre in giudizio una prova digitale e consente di evitare il deposito del dispositivo originale (complesso per motivi legati alla privacy dei contenuti, indisponibilità dell'hardware, danneggiamento, perdita, etc...)

Si ottiene attraverso *software* dedicati e procedure, per estrazione e produzione, che garantiscono genuinità, integrità e non modificabilità del dato, può riguardare: supporti di memorizzazione fisici, singoli dati o documenti informatici (foto, video, audio,, *software*, ecc.) pagine *web*; *e-mail*; messaggi *WhatsApp*; *sms*; messaggistica di *social network*; *file* di *log*.

’La copia forense presenta innumerevoli vantaggi, tra cui quello di fornire una replica esatta su cui, se necessario, poter effettuare tutti gli accertamenti del caso, senza compromettere l’originale e ha la stessa valenza probatoria del dispositivo.

Produzione prova digitale e copia forense


Occorre:

- indicare in atti la produzione di copia forense dei dati per cui è causa (specificando tutti i dati identificativi del supporto di memorizzazione in cui è contenuta);
- depositare, con specifico atto, la copia forense, **avendo cura di specificare nell'atto di deposito tutti i dati identificativi del supporto di memorizzazione in cui è contenuta;**
- depositare la relazione tecnica dell'informatico forense con i dettagli relativi all'acquisizione della copia dei dati e la catena di custodia del dispositivo, che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia forense, l'assenza di tracce di alterazione o manipolazione ai dati che dovranno essere utilizzati in giudizio e i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi probatori d'interesse come ad esempio i messaggi SMS o le registrazioni;
- conservare l'originale laddove possibile




Prove informatiche e giurisprudenza

La disamina delle pronunce giurisprudenziali si sofferma principalmente sui documenti informatici non sottoscritti elettronicamente, ovvero sottoscritti con firma elettronica “semplice”, perché generano maggiori criticità con riferimento alle modalità di acquisizione e valutazione.



Prove informatiche e criticità in giudizio

1. Prove informatiche non correttamente prodotte
 2. 2. prove illecite sotto il doppio profilo .
 3. Possibilità di cumulo di entrambe le criticità 8es. Email malacquisite illecitamente prodotta ottenuta tramite accesso abusivo a sistema informatico che violi la riservatezza)
 4. (area lavoro e famiglia più tollerabile)
- 3. Prove alterate falsificate (allora come le contrasto?)**



Whatsapp e sms

Utilizzabilità di messaggi trasmessi attraverso i servizi di messaggistica istantanea (quali, ad esempio, “WhatsApp” e “Telegram” o altre applicazioni) o di schermate (c.d. screenshot) di dispositivi elettronici.

La giurisprudenza solita considerarli (whatsapp e sms) rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ex art. 2712 cpc, con il risultato per cui *«forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime»* (Cass., 17 luglio 2019, n. 19155).

Cass. penale, n. 38678/2023 riconosce valenza probatoria dei messaggi Whatsapp e degli sms in giudizio.



Whatsapp e sms

La Corte di Cassazione (n. Penale 38678/2023 ?) ha ritenuto pienamente utilizzabile la trascrizione delle conversazioni via Whatsapp senza dar seguito alla richiesta di parte attrice circa la necessità di acquisire il supporto telematico contenente la chat, poiché la difesa di parte civile, anziché contestarne il contenuto, si limitava a chiedere una perizia della loro provenienza in ossequio alle linee-guida sulla *digital forensic* dettate dallo standard ISO/IEC 27037.


La necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto dal Giudice.

La circostanza che non fosse stata mossa contestazione in relazione al contenuto dei messaggi è stato ritenuto un elemento idoneo ad applicare la disciplina della produzione digitale, sebbene il documento prodotto fosse una copia cartacea dell'originale (una trascrizione su un file word della chat) e non una riproduzione fotografica di messaggi Whatsapp

Whatsapp

**Tribunale di Milano, sentenza 10 agosto 2021,
n. 6935**

L'accordo raggiunto tramite scambio di messaggi *WhatsApp*, documentato mediante relativo *screenshot* non riconosciuto (né nella provenienza né nel contenuto) costituisce prova scritta dell'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni, al cui verificarsi sarebbe sorto il diritto al compenso del mediatore ed alla misura delle provvigioni stesse




Whatsapp

Tribunale di Napoli, sentenza 22 marzo 2024, n. 3236

A sostegno del proprio adempimento la convenuta produce delle trascrizioni di chat: documenti non sono validi ai fini della decisione trattandosi di documenti in formato “word” che riportano delle asserite conversazioni privi di alcun riferimento circa la provenienza delle dichiarazioni

le parti non hanno prodotto il dispositivo e/o i diversi supporti con i quali sono stati acquisiti o nel quale sono conservati tali dati, ma è stata offerta una mera stampa che non apportano alcun elemento in termini di **certezza ed autenticità** dei documenti, poiché carenti dei necessari riscontri tecnici: ai fini dell'utilizzazione probatoria di tali dati, le parti avrebbe dovuto produrre tali files con modalità tali da consentirne la verifica nel contraddittorio delle parti e nei termini del codice di rito.

Richiama l'una pronuncia della Corte di Cassazione, sulla validità probatoria delle conversazioni whatsapp e gli sms estratti dall'utenza telefonica, ha ribadito che siano privi di valore probatorio se prodotti con semplice trascrizione “word” e prive dei supporti informatici nei quali sono presenti le conversazioni (Cass. 49016/2017).





Sms

Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 2019, n. 5141, a proposito della trascrizione di SMS, che “contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c.”, ha ritenuto che **“la rispondenza all’originale possa essere accertata anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”**.

Così anche Cass. civ., Sez. lav., 17 febbraio 2015, n. 3122

Screenshot



Lo screenshot consiste nella fotografia della schermata del video del computer o dello smartphone, in modo da conservare, attraverso la creazione di un file, la prova fisica di tutti i dati, le informazioni, le dichiarazioni e le immagini ivi contenute (es. conversazioni social, pagina web). Lo screenshot è in sostanza una foto di una schermata salvata all'interno dello stesso dispositivo

Trattandosi di una immagine, chiunque, attraverso l'utilizzo di una applicazione, potrebbe modificare e quindi corrompere il contenuto dello screenshot, quindi andrebbero assunte certe cautele per garantirne integrità e autenticità (anche testimone che potrà essere escusso o autenticazione di un notaio)

“Sono da ritenersi pienamente utilizzabili i messaggi sms fotografati dallo schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili in quanto “non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo” sul quale sia visibile un testo o un'immagine non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto” (Cass. pen., sez. III, 8332/19)

Cassazione Sez. Pen. con la recente pronuncia n. 34212/2024 conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli screenshot, ovvero le immagini catturate dallo schermo di un cellulare, hanno pieno valore di prova in giudizio: chiunque ritenga che eventuali contenuti catturati in uno screenshot siano rilevanti ai fini di una controversia, può utilizzarli e produrli per dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.

La prevalente Cassazione ha chiarito che i fotogrammi acquisiti da un sito web “costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili” per cui potrebbe dedursi che lo screenshot, in quanto rappresentativo di cose, . formano piena prova, al pari di altre forme di riproduzione informatica o fotografica, di ciò che è oggetto di riproduzione, salvo il disconoscimento della conformità delle stesse riproduzioni ai fatti ed alle cose rappresentate, effettuato da colui contro il quale sono prodotte.

Contenuti social

La prova estrapolata dai social rientra prove documentali: spetterà al giudice, caso per caso, stabilirne la rilevanza, la pertinenza e la verosimiglianza.

La tipologia di prova, viene materialmente prodotta attraverso il supporto fotografico dell'immagine impressa sul monitor/display ovvero tramite screenshot (estrapolazione della schermata video). , possono essere altresì introdotti in giudizio supporti video, attraverso supporti esterni (CD e chiavi USB)

La parte contro la quale è allegata la prova proveniente dai social network, al fine di eliderne l'efficacia e la prerogativa istruttoria, ha dunque l'onere di **contestarla immediatamente**, nel primo atto processuale utile, attraverso **rilevi specifici, motivati e verosimili**; non è dunque sufficiente una mera contestazione generica.

Cassazione, sez. Lavoro, 5 dicembre 2017 – 13 marzo 2018, n. 6047 ha riconosciuto la legittimità del licenziamento ai danni del lavoratore, dichiaratosi sofferente di lombosciatalgia, anche sulla base di “una foto sul profilo facebook che evidenziava che il lavoratore suonava la fisarmonica in piedi”



Estratto conto home banking

Cass. civile , 29 gennaio 2024, n.2607

Valenza probatoria dell'estratto conto ottenuto tramite home banking

In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di *home banking*, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web.

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).

E-mail

Tribunale di Forlì, sentenza 24 gennaio 2023, n. 55

Costante e condiviso orientamento di legittimità che stabilisce: “Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), la e-mail costituisce un "documento informatico", ovvero un "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

L'e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. Civ. sent. n. 11606/2018).

Il Tribunale sostiene che a contestazione mossa al documento certamente non assumeva le caratteristiche del disconoscimento - che deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, nonché suffragato da allegazioni di elementi idonei a dimostrare la divergenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. Civ. ord. 13 maggio 2021); la missiva indirizzata all'opposta veniva valutata costituente piena prova circa la sussistenza del credito del Consorzio.



E-mail

Cass. Civ., 17 luglio 2019, ordinanza n.19155

E-mail e sms costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.

L'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'articolo 215 c.p.c., comma 2: mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.





Global Positioning System (GPS) è una tecnologia integrata con i sistemi di navigazione satellitare, i social network, le applicazioni, la pubblicità mirata, le vetture.

Piattaforme di servizi, come ad esempio Google, Apple e Microsoft, registrano dati relativi alle posizioni, informazioni GPS che vengono sempre ricavate dai dispositivi in cui sono configurati tali account.

Con la diffusione di dispositivi mobili intelligenti, quali smart band e fitness tracker, si sta sviluppando un'intera nuova categoria di servizi basati sulla localizzazione geografica

Questa categoria di informazioni sono considerate dati personali, quindi soggette alla normativa privacy

Anche i fotogrammi scaricati dal sito internet "*Google Earth*", costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili in quanto rappresentano fatti, persone o cose.

Dati geolocalizzazione

File di log

Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, ordinanza del 29 aprile 2014

I file di log, sono facilmente modificabili essendo gli stessi file di testo.

Impugnazione di un dipendente del licenziamento intimatogli dal proprio datore di lavoro per aver il dipendente, tramite il proprio computer aziendale, effettuato accessi abusivi nelle caselle email e archivi digitali di altri dipendenti dell'Ufficio Risorse Umane, acquisendo illecitamente email e documenti aziendali riservati.

Il datore di lavoro aveva consegnato al Tribunale i file di log dai quali risultavano gli accessi abusivi effettuati dal computer aziendale del dipendente licenziato in parte tramite CD-ROM e in parte, per motivi di dimensioni, li aveva resi disponibili alla consultazione presso il proprio server aziendale. Il dipendente contestava in particolare l'inadeguatezza delle misure adottate dal datore di lavoro per la conservazione dei file di log.

Attendibilità dei file di log, la cui prova era onere del datore di lavoro: gli stessi non erano più residenti nei sistemi nativi, perché il sistema procedeva in automatico a sovrascrivere (cancellare) i file di log più vecchi con quelli più recenti, ed erano disponibili solo delle copie effettuate dal datore di lavoro.

Il CTU incaricato dal giudice per la perizia tecnica sui file di log ha confermato che gli stessi erano stati esportati dai sistemi nativi (cioè copiati) attraverso un file di testo alterabile con un normale strumento di edizione, pertanto confermava che le copie dei file di log non erano state estratte con modalità tali da garantirne, in caso di contestazione, l'immodificabilità e quindi l'attendibilità.

Pertanto, il giudice, preso atto che le copie dei file di log erano giuridicamente non attendibili, dichiarava il licenziamento inefficace.

File di log

Garante Privacy. Documento di indirizzo . Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati del 6 giugno 2024

Il documento definisce i criteri per la conservazione dei log dei servizi di posta elettronica forniti ai dipendenti/collaboratori pubblici e privati

Stabilisce che:

- il termine di conservazione dei log è fissato in 21 giorni
- detto termine vale anche per servizi gestiti tramite provider esterni
- per conservare i log per un periodo superiore ai 21 giorni è necessario fornire una motivazione documentabile legata al contesto tecnico-organizzativo
- le deroghe al termine devono essere adottate previo accordo sindacale o, in mancanza di accordo, sulla base di una autorizzazione dell'ispettorato del lavoro.

Criticità di queste disposizioni qualora fosse necessaria la tutela degli interessi datoriali

Questo provvedimento si giustifica per garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale (artt. 2 e 15 Cost.), che proteggono il nucleo essenziale della dignità della persona e il pieno sviluppo della sua personalità nelle formazioni sociali, da cui deriva una legittima aspettativa di rispetto della riservatezza in relazione ai messaggi di posta elettronica scambiati nel contesto lavorativo,

Utilizzabilità prova illecita nel processo civile


Nel processo civile utilizzabilità prove illecitamente acquisite tema dibattuto, in difetto di una disciplina positiva.

Nell'ambito penale l'art. 191, comma 1, c.p.p., fissa il principio dell'inutilizzabilità delle prove assunte «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge», per il processo civile non vi è un'analogia prescrizione né nel codice di rito, né altrove.

Due ipotesi riguardo a prove precostituite:

1. ottenute mediante illegittima formazione del documento (es. accesso abusivo a sistema informatico)
2. illegittimità del documento che non è stato ottenuto non tramite una condotta illecita, ma la cui produzione in giudizio avvenga in violazione di qualche diritto (es. diritto alla riservatezza)

Le due situazioni sono cumulabili




Utilizzabilità prova illecita nel processo civile

Nel giudizio civile incertezze sull'utilizzabilità (o meglio sull'ammissibilità) delle prove formate o acquisite in violazione di norme di legge, identificate anche come prove illecite (o illegittime).

Possibilità di abusi delle parti

l'incertezze maggiori riguardano non tanto le prove formate o acquisite in violazione di norme processuali (ritenute per lo più inammissibili, o nulle, anche in assenza di una previsione di inutilizzabilità di carattere generale) quanto piuttosto le prove formate o acquisite in violazione di norme sostanziali




Utilizzabilità prova illecita nel processo civile

Nei casi più gravi, non utilizzabile il materiale probatorio illecito

Uno degli aspetti più delicati riguarda le norme che regolano il trattamento dei dati personali: il contemperamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa è rimesso, in assenza di una precisa norma processuale civile, alla valutazione del singolo giudice nel caso concreto.

Attenzione che quand'anche il Giudice civile ammettesse l'utilizzo di prove digitali ottenute illecitamente, potrebbero discendere responsabilità penali e/o risarcitorie in capo alla parte che le ha prodotte o acquisite.



Utilizzabilità prova illecita

- Il codice di rito civile non prevede espressamente la categoria giuridica della inutilizzabilità della prova o di un atto processuale. Ciò aprirebbe la strada al potere discrezionale del giudice nel decidere se utilizzare o meno i dati così acquisiti.
Nel frattempo, la giurisprudenza ad oggi prevalentemente ritiene inutilizzabili le prove illegittimamente acquisite anche nel processo civile, in particolare le prove assunte in spregio diritti costituzionalmente tutelati
- La VI sez. civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22677/2016, si è pronunciata nel senso della inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite; si possono inoltre riscontrare ancor più recenti pronunce in merito all'inutilizzabilità o meno del documento esibito (Cass. Civ. n. 22915 del 2023) o della scrittura privata prodotta in giudizio ove non sia stata raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l'ha disconosciuta (Cass. Civ. n. 2397 del 2022).


Utilizzabilità prova illecita nel processo civile

Cassazione civile sez. III, 05 maggio 2020, n.8459

La Corte di legittimità, si è conformata al principio enunciato dalla stessa Corte, Sezioni Unite, del 08/02/2011, n. 3034 secondo cui, in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale, giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi del . codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy.

Secondo la Corte, l'assunto difensivo secondo cui il CTU non avrebbe potuto acquisire presso le Aziende ospedaliere i vetrini con i campioni biologici in quanto i "dati personali", alla data di cessazione del trattamento, avrebbero dovuto essere distrutti, e non potevano essere "ceduti" dalle strutture sanitarie è destituito totalmente di fondamento.

La Corte ricorda che l'ipotesi di una "distruzione" automatica dei dati personali al momento della dimissione del paziente o al decesso di questo, trova quindi espresso limite nella stessa legge di protezione dei dati personali, laddove la "conservazione" del dato risulti funzionale all'accesso alla giustizia, come emerge chiaramente anche dalla disciplina introdotta dal regolamento UE n. 679/2016 che limita "*il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo*" (art. 17 reg. UE), "*nella misura in cui il trattamento sia necessario.....e* per l'accertamento, l'esercizio la difesa di un diritto in sede giudiziaria", e che reciprocamente limita l'obbligo del titolare del trattamento di procedere immediatamente, ove non più necessari, alla eliminazione dei dati personali, rimettendo all'interessato il potere di richiedere la prosecuzione del trattamento, nella forma della conservazione, quando i dati risultino indispensabili allo stesso interessato "per l'accertamento, l'esercizio la difesa di un diritto in sede giudiziaria" (art. 18, paragr. 1, lett. c), reg. UE cit.).



Utilizzabilità prova illecita violazione privacy

Non è rinvenibile nel nostro ordinamento, neppure in seguito alla riforma del Codice apportata dal d. lgs. n. 101/2018, un divieto di utilizzo di prove formate o assunte in spregio del diritto alla *privacy* e il processo civile è sfornito di qualsiasi indicazione in merito all'ammissibilità di documenti ottenuti o formati in violazione di norme di diritto sostanziale, come quelle a protezione della *privacy*.

pubblicando sul profilo personale foto, video, informazioni, altri contenuti multimediali, si acconsente che tali contenuti possano addivenire a conoscenza di terzi e dunque utilizzabili in sede giudiziaria

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 13 giugno 2023

Distinzione tra la produzione di chat private e contenuti tratti dai social: “Le fotografie e le informazioni pubblicate sul profilo personale del social network “Facebook” sono utilizzabili come prove documentali nei giudizi di separazione. Infatti, a differenza delle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network, da assimilare a forme di corrispondenza privata che devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già di per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi”.

Le produzioni documentali relative a contenuti tratti dai social network debbono dunque ritenersi astrattamente lecite anche sotto il profilo privacy e dunque ammissibili in giudizio.

art. 21 del Regolamento UE 679 del 2016 (GDPR), nell’ipotesi in cui vi sia esigenza di difendere un diritto in sede giudiziaria, postula la prevalenza del diritto di difesa rispetto al diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali, riconosciuto all’interessato.

Di tale avviso anche la giurisprudenza delle **Sezioni Unite (Sentenza n. 3034/2011)** la quale considera il diritto di difesa speciale rispetto al diritto alla riservatezza.



Utilizzabilità prova illecita violazione privacy

Secondo i principi generali del **GDPR**, le produzioni dovranno essere veritiere, esatte, reali e complete, non dunque frutto di manipolazione o di una riproduzione parziale ad esclusivo vantaggio della parte che se ne avvale. “**minimizzazione**” del **trattamento**: le risultanze prodotte in giudizio dovranno essere apportate nella misura minima necessaria,

essere **pertinenti e commisurate** al diritto invocato; sono dunque da evitare produzioni di dati personali irrilevanti e/o sovrabbondanti rispetto all’oggetto del giudizio.

In tale ottica è **consigliabile evitare fotografie, laddove irrilevanti, ritraenti minori o terzi non di interesse ai fini del giudizio**, magari limitandosi ad oscurarne il volto o il nominativo laddove trascritto.

la difesa in giudizio tramite produzione di dati personali ricavati dai social network impone il rispetto dei doveri di pertinenza, rilevanza, misura e correttezza da valutarsi sulla base di un costante bilanciamento di prevalenza tra l’esigenza difensiva e l’interesse alla riservatezza.

La violazione di tali principi può comportare l’inammissibilità del mezzo in ragione della violazione di norme imperative (prova illecita) nonché l’applicazione delle **sanzioni** previste dalla normativa per la tutela dei dati personali a carico della parte che se ne è avvalsa

Cass. 28378/2023

La Corte ha sottolineato che le disposizioni di cui all'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria. Nel caso di specie l'affidamento risultava giustificato in quanto volto all'accertamento di condotte illecite.

l'attività di investigazione era stata eseguita da soggetto appartenente a società diversa da quella incaricata dalla committente, senza alcuna indicazione del rispettivo nominativo all'interno del mandato

Secondo la Corte tale carenza, comprometteva a ritroso la legittimazione dei soggetti che avevano materialmente acquisito le informazioni, determinando l'illegittimità del trattamento e di conseguenza l'inutilizzabilità assoluta delle informazioni stesse.

Il potere del datore di lavoro di effettuare controlli, anche di tipo occulto, sui propri dipendenti – sulla base di concreti indizi –, deve essere esercitato assicurando un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di *interessi e beni aziendali*, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Utilizzo registrazioni



- Un dipendente può utilizzare le conversazioni di suoi colleghi, registrate a loro insaputa e senza il loro consenso, se questo utilizzo è funzionale alla tutela giudiziale di un proprio diritto. Con questo principio, coerente con l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, la Corte di cassazione (ordinanza 24797/2024) riafferma il primato della tutela dei mezzi di difesa rispetto alle esigenze di riservatezza dei terzi.
- Secondo la Corte quando i dati sono stati utilizzati in giudizio spetta al giudice bilanciare interessi e ammettere o meno le prove che comportano il trattamento di dati di terzi perché la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tale sede si compongono le opposte esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo (già Cass. 9314/2023)
- Più tutela laddove la controversia attenga a diritti della persona strettamente connessi alla dignità umana (qui tutela dei diritti dei lavoratori). Per tutela diritti fondamentali può essere scarificato il diritto dell'interessato al lecito trattamento dei dati personali


Novità nel Processo Civile Telematico

Specifiche Tecniche di cui al Provvedimento DGSIA del 2 agosto 2024 dal 30.09.24

- I. Possibilità di depositare buste telematiche fino a 60 MB
- II. Possibilità di depositare file multimediali audio e video



È appena entrata in vigore la possibilità di allegare nel processo telematico documenti informatici anche nei formati Video: MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi) e Suono: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).



Rischi dell'IA

Grazie per l'attenzione !



Efficacia probatoria documento informatico

Documento informatico, **sottoscritto con firma digitale** ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del codice civile

indagine sull'efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto con firma digitale si impernia sui detti articoli in rapporto al disposto dell'art. 2702 c.c. che, dettato per disciplinare l'efficacia della scrittura privata, stabilisce che la stessa “fa piana prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”



Efficacia probatoria documento informatico

Documento informatico, non **sottoscritto con firma digitale**: efficacia probatoria da riconoscere al documento informatico è “limitata” a quella prevista dall’art. 2712 del codice civile

previsto l’onere del disconoscimento a carico di colui contro il quale il documento informatico non sottoscritto è prodotto.

Se vi è il disconoscimento, il documento informatico potrà essere valutato dal giudice liberamente alla stregua di una prova atipica; per altri andrebbe esclusa ogni rilevanza probatoria, in quanto non vi è alcuna garanzia della sua attendibilità, e, ovviamente, sempre fatto salvo il ricorso ad altri mezzi di prova quali eventualmente ispezioni e riproduzioni digitali ex artt. 258 e 261 c.p.c.

Se invece il documento non è disconosciuto, nel termine preclusivo (QUALE ?), si deve ritenere operante la regola del libero apprezzamento del giudice di cui all’art. 116 c.p.c., in quanto dal tenore letterale dell’art. 2712 c.c. non può escludersi che il Giudice valuti liberamente i fatti, le cose rappresentate dal documento informatico ovvero l’ammissione di prove diverse o contrarie.



La contestazione della prova informatica: il disconoscimento

L'art. 2712 c.c. dispone : "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime»



Contestazione e disconoscimento

- , la contestazione e il disconoscimento idoneo a fare perdere agli *screenshot* la qualità di prova deve essere **chiaro, circostanziato ed esplicito**, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2 (in tema di scrittura privata), perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Non è, quindi, *"sufficiente una generica contestazione del documento, atteso che il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta"* (Cass. ordinanza 19155/2019).
- Con riferimento, infine, alla valutazione degli *screenshot* da parte del Giudicante ai fini del decidere, **l'art. 116 c.p.c. prevede che questi debba valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento**, *"La sua violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria, ovvero se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando detta norma"* (cfr. Cass. 8082/2017; Cass. 13960 /2014; Cass., 20119/ 2009).

Disconoscimento prova digitale

Cassazione con l'ordinanza n. 37290 del 20 dicembre 2022 ha oggetto le modalità con le quali **deve essere effettuato il disconoscimento di un documento** ai sensi dell'articolo 2719 c.c

onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., pur non implicando necessariamente **l'uso di formule sacramentali**, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione.

la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari



Disconoscimento prova digitale

Corte di Cassazione, secondo la quale: *“in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”* (così Cass. 2.9.2016, n. 17526; conf. Cass. ord. 2.10.19, n. 24613)



Disconoscimento prova digitale

Es. d esempio, in caso di contenuto manomesso (ad esempio una foto manipolata), sarà opportuno addivenire alla produzione della versione originale dell'elemento mentre, in caso di essenzialità della data e dell'ora della produzione, laddove non sia possibile allegare l'incertezza sulle stesse in quanto, magari, indicate specificamente nell'immagine stessa, sarà opportuno provare la riconducibilità del contenuto ad un tempo diverso da quello affermato dalla controparte (si pensi ad una fotografia condivisa su un profilo *social* in un momento successivo alla data dello scatto). Ancora, in caso di disconoscimento dell'elemento offerto come prova, sarà opportuno **fornire indicazioni verosimili sul possibile intervento di terzi** (si pensi ad un commento effettuato da un terzo non titolare del profilo ma in possesso delle credenziali di accesso).

A fronte della contestazione specifica, va da sé, al fine di conservare la portata istruttoria del mezzo, potrà rendersi necessario il supporto della prova testimoniale, attraverso l'escussione dell'autore del contenuto o, magari, di un terzo citato o rappresentato nello stesso.



Disconoscimento prova digitale

TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima (già Terza) Sezione Civile

1 procedimento iscritto al n. 78457 -1 2018, 20 Marzo 2019 -

Anche il documento informatico sottoscritto con firma digitale (non autenticata ex art. 25 C.A.D.) può formare oggetto di disconoscimento ad opera dell'apparente sottoscrittore, avendo l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c.: il complesso procedimento di verifica, previsto dagli artt. 216 e ss. c.p.c., è però incompatibile con le caratteristiche di essenzialità e rapidità del procedimento cautelare. Tuttavia, a tale incompatibilità non consegue l'impossibilità, per il giudice cautelare, di attribuire qualsiasi valore probatorio alla scrittura privata oggetto di disconoscimento, dovendo per contro operare il principio di prudente apprezzamento giudiziale di cui all'art. 116 c.p.c.. Pertanto, nell'istruttoria sommaria, dovrà essere vagliata la verosimile riconducibilità all'apparente sottoscrittore della scrittura privata pur disconosciuta, alla luce di tutti gli elementi di giudizio acquisiti, ivi compresa la trascrizione di messaggi whatsapp e la riproduzione di registrazioni di colloqui tra presenti, rientrando esse nel genus delle riproduzioni meccaniche, che, alle condizioni indicate nell'art. 2712 c.c., hanno natura di prova documentale preconstituita. Peraltro, attesa la presunzione prevista dall'art. 20, comma 1 ter del D.Lgs. n. 82/2005, grava sulla parte che allega di non aver apposto la firma digitale fornire la prova che altri, a sua insaputa e contro la sua volontà, abbiano abusivamente utilizzato il dispositivo per l'apposizione della sua firma digitale.

L'articolo 214 del codice di procedura civile prevede che nel caso qualcuno voglia disconoscere la propria firma da una scrittura privata deve formalmente negare di aver sottoscritto quel documento. L'utilizzo della **firma elettronica qualificata**, categoria di cui fa parte anche la **firma digitale**, aggiunge a ciò che il firmatario deve fornire prove concrete per dare testimonianza dell'avvenuta contraffazione.



Disconoscimento prova digitale

Ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verifica giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui - all'esito della procedura prevista dagli [artt. 216 e ss. c.p.c.](#) - rimanga accertata la veridicità e l'originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria, l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero - con riferimento al caso di specie - quella contemplata dall'[art. 2702 c.c.](#)

Ordinanza | 22 marzo 2023 | n. 8161. Disconoscimento espresso ed in modo formale sia della conformità della copia all'originale sia del contenuto e della autenticità della sottoscrizione



Termini per il disconoscimento

- **CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 24 febbraio 2023 N. 5755**
- In definitiva, questo è il principio di diritto: "In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall'art. 157, comma 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte".

La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass. 18074/2019, 3540/2019, 4053/2018, con richiamo agli artt. 214 e 215 c.c.).



Disconoscimento prova digitale



- L'efficacia probatoria di una scrittura privata è condizionata dal fatto che sia autenticata o sia giudizialmente riconosciuta. Se la parte contro cui è prodotta la disconosce, chi intende valersene deve proporre l'istanza di verificaione. Il relativo giudizio (art. 216 c.p.c.) consiste nell'accertamento dell'autenticità della scrittura. Qualora tale istanza non venga sollevata, scatta la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova (Cass. 27506/2017; Cass. 155/1994; Cass. 4094/1984). Quindi, la mancata proposizione dell'istanza di verificaione **priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria e preclude al giudice di valutarlo** al fine del raggiungimento del proprio convincimento (Cass. 2347/1987). Un documento disconosciuto dalla parte contro cui è prodotto, qualora **non sia fatto oggetto di istanza di verificaione**, resta una "prova muta". In buona sostanza, non può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice.
- Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha escluso il valore probatorio della delibera su cui si fonda la pretesa creditoria del ricorrente, atteso che il legale rappresentante del consorzio ha disconosciuto la propria sottoscrizione, mentre il creditore non ha proposto "formalmente" l'istanza di verificaione. Tale istanza può sollevarsi in modo implicito?
- Come vedremo, i giudici di legittimità rispondono affermativamente.
- **Si all'istanza di verificaione implicita**
- Il ricorrente lamenta che la sentenza gravata abbia escluso la possibilità che l'istanza di verificaione della scrittura privata sia implicita. Egli, infatti, non ha mai rinunciato ad avvalersi della delibera la cui sottoscrizione è stata disconosciuta. Inoltre, la medesima delibera è stata riconosciuta implicitamente anche dal consorzio, atteso che vi ha dato esecuzione negli anni precedenti, senza mai sollevare perplessità in ordine alla firma dei mandati di pagamento.
- La Suprema Corte considera **fondata** la doglianza.
- La giurisprudenza ammette che l'istanza di verificaione della scrittura privata possa essere implicita; ciò accade quando la parte insiste per l'accoglimento della pretesa fondata sull'autenticità del documento e **non occorre**:
 - la formale apertura di un procedimento incidentale,
 - né l'assunzione di prove specifiche allorché gli elementi acquisiti o la situazione processuale siano sufficienti per una pronuncia in merito (Cass. 32169/2022; Cass. 16383/2017).
- Per valutare il perdurante interesse della parte di avvalersi del documento disconosciuto occorre considerare le sue difese e valutare l'istruttoria della causa. Nel caso di specie, la parte ha insistito nell'accoglimento della pretesa fondata sull'autenticità della scrittura disconosciuta (la delibera) e da ciò si evince un'implicita istanza di verificaione (Cass. 20393/2016).
- La giurisprudenza ammette la proposizione dell'istanza di verificaione in forma implicita e da ciò consegue l'eliminazione di ogni formalismo anche per ciò che attiene alle conseguenze dell'istanza di verificaione (Cass. 13258/2006; Cass. 13611/2002). In altre parole, l'istanza di verificaione della scrittura privata disconosciuta non richiede formule particolari o specifici mezzi e può essere decisa anche sulla base dell'articolazione di una mera prova testimoniale (Cass. 890/2003; Cass. 15711/2003).







Intelligenza artificiale e le sue definizioni

IA è software che per una serie di obiettivi può generare output che influenzano ambienti in cui interagiscono.

IA è una locuzione con cui si intendono tante cose, composta da diversi componenti.

Tendenza della Commissione e del Parlamento UE: dare una definizione IA generica e omnicomprensiva dove tutto va a confluire per evitare di stringere troppo le maglie di una definizione che poi risulti inadeguata.

- Le tre componenti dell'IA
 - i. Algoritmi
 - ii. Dati
 - iii. Potenza di calcolo



Intelligenza artificiale e le sue definizioni

- i. la questione dell'attendibilità del materiale digitale è destinata a complicarsi notevolmente con l'espansione dell'utilizzo dell'IA.

Il deposito di prove digitali nel processo civile telematico

IA è software che per una serie di obiettivi può generare output che influenzano ambienti in cui interagiscono.

IA è una locuzione con cui si intendono tante cose, composta da diversi componenti.

Tendenza della Commissione e del Parlamento UE: dare una definizione IA generica e omnicomprensiva dove tutto va a confluire per evitare di stringere troppo le maglie di una definizione che poi risulti inadeguata.

- Le tre componenti dell'IA
 - i. Algoritmi
 - ii. Dati
 - iii. Potenza di calcolo



Raccolta prova digitale

Per la valutazione della prova digitale, è buona norma produrre una consulenza tecnica di parte, affinché il Giudice ammetta una CTU (oppure esperire una procedura di ATP); ma, se la parte non è in possesso del dato o della prova informatica, si può fare ricorso a specifici strumenti processuali, quali l'ispezione, l'ordine di esibizione e il sequestro, che vedono anchecoinvolti gli Internet Provider delle parti.



Sistema di diritto civile: un nuovo paradigma?

Centralità del sistema di diritto civile deve essere confermata

- reinterpretare le categorie tradizionali
- disciplinare compiutamente – all’insegna della ragionevolezza, adeguatezza, congruità e proporzionalità – il nuovo substrato tecnologico digitale.
- capacità per ciascun ordinamento di produrre norme che siano concretamente applicabili a questo nuovo ambiente
- utilizzabili le categorie giuridico – concettuali della vecchia tradizione civilistica?

A-territorialità e spazio “liquido (Z. Baumann) spezzando il nesso tra norma, condotta e territorio provocano interrogativi sulla qualità delle categorie giuridiche tradizionali, sull’applicabilità e sull’efficacia delle norme.



Sistema di diritto civile: un nuovo paradigma?

tra la “validità” della regola (rispetto delle procedure formali) e la sua “effettività”.

I sistemi di IA dovrebbero contenere meccanismi di sicurezza fin dalla progettazione, per garantire che siano **sicuri in modo verificabile in ogni fase**, considerando soprattutto la sicurezza fisica e mentale di tutte le persone coinvolte

Tutto il sistema IA si basa sui rischi

.

Es. VULNERABILITA'

un'analisi tecnica sulle modalità utilizzate da alcuni soggetti, nella vicenda subita da Damiano, per modificare messaggi [Whatsapp](#) inserendo artificialmente foto di tipo CSAM mai realmente ricevute da ignare vittime, in modo da far sembrare i messaggi originali e utilizzarli per segnalare a [Meta](#) attività illecite, al fine di causare blocchi temporanei o permanenti ai loro account e farli preoccupare non poco per le motivazioni fornite da Meta per tale blocco.

Le implicazioni di questa possibilità di [manipolazione](#) vanno ovviamente oltre alla questione dei blocchi ai numeri Whatsapp e riguardano anche altri contesti oltre alle chat Whatsapp. punti critici sul tema dell'integrità delle [prove digitali](#) che sarebbe utile smarcare (tutto tratto da post Dal Checco su LinkedIn)

Ruolo e responsabilità del professionista

Professionista non può ignorare, anche nell'ottica di impostazione di una adeguata strategia difensiva, la quantità e la qualità delle informazioni, le quali possono assurgere ad elementi rilevanti ai fini della soluzione della controversia.

Deve anche valutare l'opportunità di una corretta acqui

